



UNIONPLAST
FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA

PELLET E SPM

Aggiornamenti REACH

Programma

10.00 – 10.10

 Accoglienza e introduzione

10.10 – 10.30

 Contesto Normativo

10.30 – 11.15

 Obblighi REACH - ECHA

11.15 – 11.30

 Q&A e conclusioni

Programma

10.00 – 10.10

 Accoglienza e introduzione

10.10 – 10.30

 Contesto Normativo

10.30 – 11.15

 Obblighi REACH - ECHA

11.15 – 11.30

 Q&A e conclusioni



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA



SICUREZZA PRODOTTI E IGIENE INDUSTRIALE

Ilaria Malerba



NORMATIVE SICUREZZA PRODOTTI

Laura Grisai



AMBIENTE E SICUREZZA IMPIANTI

Lorenzo Ferrando

Programma

10.00 – 10.10

 Accoglienza e introduzione

10.10 – 10.30

 **Contesto Normativo**

10.30 – 11.15

 Obblighi REACH - ECHA

11.15 – 11.30

 Q&A e conclusioni



CONTESTO NORMATIVO

Reg. (UE) 2023/2055




Introduce restrizioni sulle **Microparticelle Polimeriche Sintetiche (SPM)**, introducendo la voce 78 nell'allegato XVII del regolamento REACH (Reg. (UE) 1907/2006)

Il REACH è il regolamento europeo che disciplina la **registrazione, l'uso** e le **restrizioni** delle sostanze chimiche immesse sul mercato europeo.

Chi produce o immette sul mercato sostanze deve garantirne la registrazione e la conformità.

Chi le utilizza deve attenersi alle corrette indicazioni d'uso riportate dal fornitore



Obiettivo del regolamento è quello di ridurre l'utilizzo **intenzionale** di *microplastiche* e, di conseguenza, limitare il rischio di rilascio nell'ambiente.

CONTESTO NORMATIVO

Microparticelle Polimeriche Sintetiche (SPM)

Si parla di **polimeri**

Solidi

Sintetici

o naturali chimicamente modificati

Organici

contenenti atomi di carbonio


Non biodegradabili

cfr. app. I 5 all.XVII



Insolubili

sol. < 2 g/L – cfr. app. I 6 all.XVII

Questi **polimeri** devono essere contenuti in particelle in concentrazione almeno 1% in peso o formare un rivestimento continuo attorno ad esse




Almeno l'1% in peso delle particelle contenenti i **polimeri** deve, alternativamente




CONTESTO NORMATIVO



Microparticelle Polimeriche Sintetiche (SPM)



Questi **polimeri** devono essere contenuti in particelle in concentrazione almeno 1% in peso o formare un rivestimento continuo attorno ad esse



Almeno l'1% in peso delle particelle contenenti i **polimeri** deve, alternativamente





CONTESTO NORMATIVO

Particelle Polimeriche Sintetiche (SPM)

REACH restriction of synthetic polymer microparticles
(Entry 78 of Annex XVII REACH, as introduced by Commission Regulation (EU) 2023/2055)


– Explanatory Guide –
Version 1.1
© European Union 2025

Contents


Part III - Annexes 2

1. Annex 1 – Decision trees for synthetic polymer microparticle (SPM) identification 2
2. Annex 2 – Obligations arising from entry 78 at different levels of the supply chain 8
3. Annex 3 – Borderline cases 13
 - 3.1. Specific product examples 13

Questi **polimeri** devono essere contenuti in particelle concentrazione almeno 1% in peso formare un rivestimento continuo attorno ad esse



Almeno l'1% in peso delle particelle contenenti i **polimeri** deve, alternativamente



< 15 mm
lunghezza/diametro > 3

Linee Guida, Q&A e Casi Borderline

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach/restrictions_en

sol. < 2 g/L – cfr. app. 16 all.XVII



CONTESTO NORMATIVO

Non è ammessa l'immissione sul mercato, sotto forma di **sostanze in quanto tali** o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come **componenti di miscele** in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso.

Divieti e deroghe

Proroghe differite per diverse tipologie di prodotti (cfr. par. 6)

Il paragrafo 1 si applica come segue in merito agli usi seguenti:

- a) a decoretti dal 17 ottobre 2025, alle microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l'impaccamento di frangenti;
- b) a decoretti dal 17 ottobre 2025, ai "prodotti da staccare" quali definiti al punto 1, lettera c), del paragrafo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo o contengano microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare come decoretti, maia per utilizzare, biondare o pulire ("macchine");
- c) a decoretti dal 17 ottobre 2025, ai prodotti per la pulizia quali definiti al punto 1, lettera c), del paragrafo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, ai prodotti per la pulizia quali definiti al punto 1, lettera g), del paragrafo agli allegati da II a VI del regolamento, e ai prodotti per la pulizia contenuti nell'ambito di applicazione di altri regolamenti, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o b) del presente paragrafo o contengano accorciati;
- d) a decoretti dal 17 ottobre 2025, ai prodotti da non sciacquare, quali definiti al punto 1, lettera h), del paragrafo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o b) del presente paragrafo.

- a) a decoretti dal 17 ottobre 2025, a decoretti, quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 646/2004, alla rete, ai bracciali e ai prodotti per la profilazione dell'aria, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo o contengano accorciati;
- b) a decoretti dal 17 ottobre 2025, ai "dispositivi" che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾, fatto salvo il caso in cui tali dispositivi contengano accorciati;
- c) a decoretti dal 17 ottobre 2025, ai "prodotti fertilizzanti", quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) 2019/1009, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento;
- d) a decoretti dal 17 ottobre 2025, ai prodotti diossidanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾, e alla sostanza concitata con tali prodotti, nonché ai biocidi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾;
- e) a decoretti dal 17 ottobre 2025, ai prodotti destinati ad uso agricolo e articoli non contemplati dalla lettera g) o h);
- f) a decoretti dal 17 ottobre 2025, ad usi non contemplati da utilizzare in specifici usi industriali.

Deroghe per diverse tipologie di prodotti o applicazioni (cfr. par. 4 e 5)

Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di:

- a) microparticelle di polimeri sintetici, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele, destinate ad essere utilizzate presso siti industriali;
- b) medicinali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE e medicinali veterinari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾;
- c) prodotti fertilizzanti, dell'UE o non, nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾;
- d) additivi alimentari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾;
- e) dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresi i dispositivi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾;
- f) elementi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 non contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo, e miscelati quali definiti all'articolo 3, punto f), di tale regolamento.

Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici seguenti, sotto forma di sostanze o in quanto tali o in quanto componenti di miscele:

- a) microparticelle di polimeri sintetici contenute con nastri tecnici in modo da evitare rilasci nell'ambiente o utilizzate confondibilmente alle stazioni per l'uso durante l'uso finale previsto;
- b) microparticelle di polimeri sintetici in cui i propri bracci sono modellati in modo permanente durante l'uso finale previsto così che il sistema non rientra più nell'ambito di applicazione della presente voce;
- c) microparticelle di polimeri sintetici incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l'uso finale previsto.



CONTESTO NORMATIVO

Divieti e deroghe

6. Il paragrafo 1 si applica come segue in merito agli usi seguenti:
- a) a decorrere dal 17 ottobre 2029, alle microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l'incapsulamento di fragranze;
 - b) a decorrere dal 17 ottobre 2027, ai "prodotti da sciacquare" quali definiti al punto 1, lettera a), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo o contengano microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare come abrasivi, ossia per esfoliare, lucidare o pulire ("microsfere");
 - c) a decorrere dal 17 ottobre 2035, ai prodotti per le labbra quali definiti al punto 1, lettera e), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, ai prodotti per le unghie quali definiti al punto 1, lettera g), del preambolo agli allegati da II a VI del medesimo regolamento e ai prodotti per il trucco rientranti nell'ambito di applicazione di detto regolamento, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o b) del presente paragrafo o contengano microsfere;
 - d) a decorrere dal 17 ottobre 2029, ai prodotti da non sciacquare, quali definiti al punto 1, lettera b), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o c) del presente paragrafo;

Non
sul r
sost
ladd
po
pre
carat
com
una
super

in, sezione 4
ato nell'ambito
del Parlamento
e europeo e del
olamento CE)
non paragrafo

sotto forma di
che si utilizzano
che l'uso della
sola previsto.



CONTESTO NORMATIVO

Divieti e deroghe

Non è
sul me
sostan
laddove
polir
preser
caratter
comp
una cc
superio

- e) a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai detergenti, quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 648/2004, alle cere, ai lucidanti e ai prodotti per la profumazione dell'aria, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo o contengano microsferi;
- f) a decorrere dal 17 ottobre 2029, ai "dispositivi" che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(*)5}, fatto salvo il caso in cui tali dispositivi contengano microsferi;
- g) a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai "prodotti fertilizzanti", quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1009, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento;
- h) a decorrere dal 17 ottobre 2031, ai prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(*)6} e alle sementi conciate con tali prodotti, nonché ai biocidi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(*)7};
- i) a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai prodotti destinati ad usi agricoli e orticoli non contemplati dalla lettera g) o h);
- j) a decorrere dal 17 ottobre 2031, all'intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche.



CONTESTO NORMATIVO

Non è ammessa l'immissione sul mercato, sotto forma di **sostanze in quanto tali** o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come **componenti di miscele** in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso.

Divieti e deroghe

Proroghe differite per diverse tipologie di prodotti (cfr. par. 6)

Il paragrafo 1 si applica come segue in merito agli usi seguenti:

- a) a decisioni dal 17 ottobre 2025, alle microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l'impaccamento di frangenti;
- b) a decisioni dal 17 ottobre 2025, ai "prodotti da staccare" quali definiti al punto 1, lettera c), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1221/2009, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo o contengano microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare come additivi, rivestiti per utilizzare, isolare o pulire ("incrostanti");
- c) a decisioni dal 17 ottobre 2025, ai prodotti per la pulizia quali definiti al punto 1, lettera c), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1221/2009, ai prodotti per la pulizia quali definiti al punto 1, lettera g), del preambolo agli allegati da II a VI del suddetto regolamento e ai prodotti per la pulizia contenuti nell'ambito di applicazione di altri regolamenti, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o b) del presente paragrafo o contengano additivi;
- d) a decisioni dal 17 ottobre 2025, ai prodotti da non sciogliere, quali definiti al punto 1, lettera h), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1221/2009, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o b) del presente paragrafo.

- a) a decisioni dal 17 ottobre 2025, in deroga, quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 605/2004, alla rete, ai fili e ai prodotti per la profilazione dell'aria, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo o contengano additivi;
- b) a decisioni dal 17 ottobre 2025, ai "rispositivi" che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾, fatto salvo il caso in cui tali dispositivi contengano additivi;
- c) a decisioni dal 17 ottobre 2025, ai "prodotti fertilizzanti" quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) 2019/1009, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento;
- d) a decisioni dal 17 ottobre 2025, ai prodotti diossidanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾ e alla sostanza concata con tali prodotti, nonché ai biosolci quali definiti all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 192/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾;
- e) a decisioni dal 17 ottobre 2025, ai prodotti destinati ad usi agricoli e orticoli non contemplati dalla lettera g) o h);
- f) a decisioni dal 17 ottobre 2025, all'uso generale da utilizzare su superfici sportive sintetiche.

Deroghe per diverse tipologie di prodotti o applicazioni (cfr. par. 4 e 5)

Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di:

- a) microparticelle di polimeri sintetici, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele, destinate ad essere utilizzate presso siti industriali;
- b) medicinali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE e medicinali veterinari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾;
- c) prodotti fertilizzanti dell'UE rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾;
- d) additivi alimentari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾;
- e) dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresi i dispositivi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾;
- f) additivi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 non contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo, e miscugli quali definiti all'articolo 3, punto f), di tale regolamento.

Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici seguenti, sotto forma di sostanze o in quanto tali o in quanto componenti di miscele:

- a) microparticelle di polimeri sintetici contenute con additivi tecnici in modo da evitare rilasci nell'ambiente o utilizzate confondibilmente alle stazioni per l'uso durante l'uso finale previsto;
- b) microparticelle di polimeri sintetici in cui i proprii filamenti sono modellati in modo permanente durante l'uso finale previsto così che il filamento non rientra più nell'ambito di applicazione della presente voce;
- c) microparticelle di polimeri sintetici incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l'uso finale previsto.



CONTESTO NORMATIVO

Divieti e deroghe

Non
sul n
sosti
laddc
pc
pres
carati
com
una
super

4. Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di:
- a) microparticelle di polimeri sintetici, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele, destinate ad essere utilizzate presso siti industriali;
 - b) medicinali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE e medicinali veterinari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(*)1};
 - c) prodotti fertilizzanti dell'UE rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(*)2};
 - d) additivi alimentari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(*)3};
 - e) dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresi i dispositivi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(*)4};
 - f) alimenti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 non contemplati dalla lettera d) del presente paragrafo, e mangimi quali definiti all'articolo 3, punto 4), di tale regolamento.

Deroghe per
diverse tipologie
di prodotti o
applicazioni
(cfr. par. 4 e 5)

5. Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici seguenti, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele:

- a) microparticelle di polimeri sintetici contenute con esseri viventi in modo da evitare rilasci nell'ambiente se utilizzate conformemente alle istruzioni per l'uso durante l'uso finale previsto;
- b) microparticelle di polimeri sintetici le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l'uso finale per uso così che il polimero non rientra più nell'ambito di applicazione della presente voce;
- c) microparticelle di polimeri sintetici incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l'uso finale previsto.



CONTESTO NORMATIVO

Divieti e deroghe

Non è ammessa l'immissione sul mercato sotto forma di

5. Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici seguenti, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele:

- a) microparticelle di polimeri sintetici contenute con mezzi tecnici in modo da evitare rilasci nell'ambiente se utilizzate conformemente alle istruzioni per l'uso durante l'uso finale previsto;
- b) microparticelle di polimeri sintetici le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l'uso finale previsto così che il polimero non rientra più nell'ambito di applicazione della presente voce;
- c) microparticelle di polimeri sintetici incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l'uso finale previsto.

superiore allo 0,01 % in peso.

Proroghe differite per

lettera c) del presente paragrafo è contemplato successivamente.

g) a decorrere dal 17 ottobre 2025, ai "resposti" che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2017/14 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, dati storici e dati in corso di deposito consegnati successivamente.

h) a decorrere dal 17 ottobre 2025, ai "prodotti fertilizzanti", quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) 2019/1009, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

l) a decorrere dal 17 ottobre 2025, ai prodotti di rivestimento in caso dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, e alle sostanze conciate con tali prodotti, nonché ai prodotti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 192/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.

m) a decorrere dal 17 ottobre 2025, ai prodotti destinati ad uso agricolo e orticolo non contemplati dalla lettera g) o h).

n) a decorrere dal 17 ottobre 2025, all'uso generale da utilizzare in specifici settori sensibili.

Deroghe per diverse tipologie di prodotti o applicazioni (cfr. par. 4 e 5)

Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di:

- g) microparticelle di polimeri sintetici, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele, destinate ad essere utilizzate presso siti industriali;
- h) medicinali rivestiti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE e medicinali veterinari rivestiti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾;
- i) prodotti fertilizzanti dell'UE rinviati nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾;
- l) additivi alimentari rivestiti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾;
- m) dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresi i dispositivi rivestiti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 2017/744 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾;
- n) elementi di base dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 non contemplati dalla lettera c) del presente paragrafo, e miscugli quali definiti all'articolo 3, punto c), di tale regolamento.



CONTESTO NORMATIVO

Soggetti e tempi



17 ottobre 2025 – Obblighi informativi ai clienti (IFUD), per applicazioni in deroga
Entro il 31 maggio 2026 – Obblighi di comunicazione a ECHA su natura, uso, quantità e perdite (pellet, fiocchi e polveri) relative all'anno precedente

Produttore o fornitore: deve informare i clienti (17.10.25) e provvedere annualmente alla comunicazione ad ECHA (2026 o 2027)



Utilizzatore industriale: deve seguire le informazioni fornite dal proprio fornitore e provvedere annualmente alla comunicazione ad ECHA (2026 o 2027)

Programma

10.00 – 10.10

 Accoglienza e introduzione

10.10 – 10.30

 **Contesto Normativo**

10.30 – 11.15

 Obblighi REACH - ECHA

11.15 – 11.30

 Q&A e conclusioni

Programma

10.00 – 10.10

 Accoglienza e introduzione

10.10 – 10.30

 Contesto Normativo

10.30 – 11.15

 **Obblighi REACH - ECHA**

11.15 – 11.30

 Q&A e conclusioni